

**D.M. 19 ottobre 1994, n. 678: Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione delle finanze, ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.**

(Pubblicato nel Suppl Ord. Alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994)

**N.B.** A norma dell'art. 1, comma 1, provvedimento 28 febbraio 2002, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., i procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia del territorio di cui al presente decreto, sono sostituiti con quelli stabiliti dal medesimo provvedimento. A norma dell'art. 14, provvedimento 28 febbraio 2002, per i procedimenti già iniziati alla data di entrata in vigore dello stesso, valgono le disposizioni contenute nel presente decreto.

**IL MINISTRO DELLE FINANZE**

*Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;*

*Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349;*

*Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;*

*Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;*

*Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;*

*Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336;*

*Visto il Regio decreto legge 8 dicembre 1927, n. 2258;*

*Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;*

*Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;*

*Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;*

*Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 4 luglio 1994;*

*Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota del 24 settembre 1994, n. 11296/Gab.;*

Adotta il seguente regolamento:

**Art. 1 - (Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione delle finanze, ivi compresi il Corpo della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, dell'organo che adotta il provvedimento finale nonché della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nella allegata

tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Art. 2 - (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio)**

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione delle finanze abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione delle finanze, della richiesta o della proposta.

**Art. 3 - (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte)**

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza.
2. La domanda o l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministratori, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 241 del 1990. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 241 e all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'articolo 18 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 19 della medesima legge come sostituito dal comma 10 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

**Art. 4 - (Comunicazione dell'inizio del procedimento)**

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente, ove già non rese note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 241 del 1990. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione

personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 241 del 1990, mediante la pubblicazione di un apposito atto, indicante le ragioni giustificative della deroga, nel Bollettino ufficiale del Ministero, negli albi dell'amministrazione, ovvero con altre forme idonee.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione stessa, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire, nel termine di dieci giorni, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

#### **Art. 5 - (Partecipazione al procedimento)**

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge n. 241 del 1990, presso le sedi degli organi o degli uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge n. 241 del 1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la relativa durata, sempre che il procedimento non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare la proroga del termine finale.

#### **Art. 6 - (Termine finale del procedimento)**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui alla tabella indicata al comma 2 dell'articolo 1, si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione; essi sono comprensivi, in ogni caso, dei tempi normalmente necessari per l'acquisizione dei pareri obbligatori.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge n. 241 del 1990, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione delle finanze, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro delle finanze provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione precedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il

responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisce nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nella tabella allegata si intendono integrati o modificati in conformità.

#### **Art. 7 - (Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi)**

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o da regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale il Ministro delle finanze individua in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non avrà provveduto in via generale, nei modi su indicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta a individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

#### **Art. 8 - (Parere facoltativo del Consiglio di Stato)**

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, della richiesta alla sua

ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge n. 241 del 1990.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

#### **Art. 9 - (Unità organizzativa responsabile del procedimento)**

1. Con riferimento agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione o l'ufficio, centrale o periferico o la sua articolazione, ovvero il comando indicati nella tabella di cui al comma 2 dell'articolo 1.

#### **Art. 10 - (Responsabile del procedimento)**

1. Il responsabile dell'unità organizzativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241 del 1990, può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della legge n. 241 del 1990 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelle attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.

#### **Art. 11 - (Organo competente per l'adozione del provvedimento finale)**

1. Il provvedimento finale è adottato dal responsabile del procedimento di cui all'art. 12 ovvero dall'organo espressamente indicato nella tabella allegata, ferma restando la facoltà di delega ove consentita dalla legge.

#### **Art. 12 - (Integrazione e modificazione del presente regolamento)**

1. I termini e i soggetti responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro delle finanze verifica lo stato di attuazione e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

#### **Art. 13 - (Pubblicità aggiuntiva)**

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro delle finanze. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili

dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

**Art. 14 - (Entrata in vigore)**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, provvedimento 28 febbraio 2002, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., i procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia del territorio di cui al presente decreto, sono sostituiti con quelli stabiliti dal medesimo provvedimento. A norma dell'art. 14, provvedimento 28 febbraio 2002, per i procedimenti già iniziati alla data di entrata in vigore dello stesso, valgono le disposizioni contenute nel presente decreto.

**REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE  
DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241,  
RIGUARDANTI I TERMINI E I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI**

**[1]**

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, provvedimento 28 febbraio 2002, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., i procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia del territorio di cui al presente decreto, sono sostituiti con quelli stabiliti dal medesimo provvedimento. A norma dell'art. 14, provvedimento 28 febbraio 2002, per i procedimenti già iniziati alla data di entrata in vigore dello stesso, valgono le disposizioni contenute nel presente decreto.

**Tabella allegata al regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della  
legge 7 agosto 1990, n. 241**

(Omissis)